SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 275

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CASOLI, SELLITTI, DELL'OSSO, PIERRI, INNAMORATO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Riduzione della durata della campagna elettorale

ONOREVOLI SENATORI. – L'andamento delle campagne elettorali suggerisce l'opportunità, se non la necessità, di una riduzione della durata delle stesse.

In particolare, depone in favore di questa tesi il progressivo calo dell'interesse dimostrato dal corpo elettorale nei giorni finali della scorsa campagna elettorale, soprattutto a causa della ripetizione degli stessi temi sin dall'inizio di essa.

Infatti, l'illustrazione agli elettori del programma da parte di ogni singolo partito può risultare senz'altro più chiara e netta se non è fatta oggetto di un numero eccessivo di repliche. Queste ultime, anzi, sortiscono gli effetti opposti di accrescere l'incertezza di buona parte dell'elettorato e di ingenerare in essa maggiore confusione. Nè, peraltro, la posizione dei partiti è soggetta a mutamenti di rilievo nell'arco temporale di durata della campagna elettorale.

Inoltre, non dev'essere neppure sottovalutata la possibilità di ridurre con tale provvedimento i costi sostenuti dai partiti nel corso dell'impegno elettorale, che in parte si riversano a carico dell'intera collettività.

Infine, una riduzione della durata della campagna elettorale consentirebbe ai candidati stessi un minor dispendio di energie psico-fisiche, potendo concentrare impegno e *stress* in un periodo più breve.

Il disegno di legge che segue consta di soli due articoli. Con il primo si riduce da

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trenta a ventuno giorni la durata dell'intera campagna elettorale.

L'articolo 2, invece, stabilisce i nuovi termini che modificano quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 212 del 1956 già sostituiti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 130 del 1975, relativi rispettivamente, alla predisposizione degli speciali spazi destinati all'affissione dei manifesti eletto-

rali, alla presentazione al sindaco delle domande di tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, chiedano di ottenere i medesimi spazi, e al divieto di ogni forma di programma elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, le parole: «30° giorno», sono sostituite dalle seguenti: «ventunesimo giorno».

Art. 2.

- 1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le parole «tra il 33° e il 30° giorno», sono sostituite dalle seguenti: «tra il ventiquattresimo e il ventunesimo giorno».
- 2. Agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituiti dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le parole: «34º giorno», sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo giorno».
- 3. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 121, come sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le parole: «trentesimo giorno», sono sostituite dalle seguenti: «ventunesimo giorno».